Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Ministero del tesoro:

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 211.

Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerata l'opportunità di meglio disciplinare la acquisizione del diritto fisso stabilito per le licenze speciali di abbonamento alle radiodiffusioni, per apparecchi situati in pubblici esercizi e di adeguare la misura di esso alla attuale situazione valutaria:

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura del diritto fisso sulle licenze speciali di radioaudizioni prevista dal 3° comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, aumentata dall'articolo 14 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, viene elevata a lire 20.

Art. 2.

I proventi derivanti dal diritto fisso di cui all'articolo precedente saranno imputati al capitolo 15 dell'esercizio 1946-47 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi stabilirà le modalità per la percezione del diritto fisso di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 212.

Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 9, comma 2°, della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le scuole e gli istituti tecnici non governativi a indirizzo agrario e industriale debbono, fin dal primo anno di funzionamento, fare istanza, nei termini e con le modalità prescritte, per ottenere il beneficio del riconoscimento legale, sotto pena in difetto dell'immediata chiusura.

Se invece la domanda sia accolta, il riconoscimento avrà effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola o l'istituto ha cominciato a funzionare.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, qualora una scuola sia stata aperta, previa la debita autorizzazione, in sostituzione di altra scuola di tipo diverso, già legalmente riconosciuta, potrà esserne richiesto il riconoscimento fin dal primo anno di funzionamento, purchè la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

In tal caso, se la domanda sia accolta, il riconoscimento avrà effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola di nuova istituzione ha cominciato a funzionare.

Art. 3.

E' prorogata all'anno scolastico 1945-46 la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, col quale fu consentito che i riconoscimenti legali concessi nell'anno scolastico 1944-1945 avessero effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico 1944-45.

Art. 4.

Restano ferme, nei casi non previsti dai precedenti articoli, le disposizioni degli articoli 6 e 9 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, a norma dei quali il riconoscimento non può essere richiesto se non dalle scuole che siano state autorizzate a funzionare da almeno un anno ed ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto, eccezione fatta per il primo comma dell'art. 1, a decorrere dall'anno scolastico 1945-46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 213.

Ricostituzione del comune di Esporlatu (Sassari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Esporlatu, aggregato con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, al comune di Burgos, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Sassari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Esporlatu e di Burgos saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419.

Al personale già in servizio presso il comune di Burgos, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 214.

Ricostituzione del comune di Poggio San Marcello (Ancona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 826;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Poggio San Marcello, aggregato a quello di Castelplanio, con regio decreto 15 marzo 1928, n. 826, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Poggio San Marcello ed il nuovo organico del comune di Castelplanio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 marzo 1928, n. 826.

Al personale già in servizio presso il comune di Castelplanio e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 215.

Istituzione di elenchi delle ditte idonee ad eseguire operazioni di rastrellamento, scaricamento e distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai fini della partecipazione alle gare di appalto per lavori di rastrellamento, scaricamento o distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra, possono essere dispensati dalla presentazione delle licenze di cui agli articoli 46 e 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le ditte che risultino iscritte in apposito elenco redatto a cura del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Le ditte che intendano ottenere la iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo, devono farne istanza, dando idonea dimostrazione della propria capacità tecnica e finanziaria, al Ministero dell'interno, che decide in conformità di analogo parere espresso dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 3.

Le ditte aggiudicatarie dei singoli lavori non possono essere autorizzate ad iniziarli prima d'aver ottemperato alle prescrizioni degli articoli 46 e 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento esecutivo del 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 62. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 625.

Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

A datare dal 16 settembre 1945, la indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentata dell'importo risultante dalla seguente tabella.

Alle guardie scelte di pubblica sicurezza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli allievi guardie di pubblica sicurezza è concessa dalla medesima data una indennità mensile di L. 120 nette che verrà pagata con le norme che disciplinano le paghe.

GRADI	Misura della indennità mensile lorda	
	celibi Lire	ammogliati Lire
Maggiore generale ispettore	1600	2100
Colonnelli	1450	1950
Tenenti colonnelli e maggiori	1250	1650
Capitani	1100	1350
Tenenti	800	1050
Sottotenenti	780	900
Marescialli dei tre gradi	600	600
Brigadieri	300	300
Vicebrigadieri	215	215

Art. 2.

Gli assegni di cui all'art. 1 hanno carattere provvisorio e in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi dopo il 30 giugno 1946, ai dipendenti dello Stato, saranno gradualmente riassorbiti in misura pari alla metà di ogni miglioramento.

Art. 3.

A datare dal 19 ottobre 1945, la indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare speciale) spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte ed alle guardie raffermate, è stabilita nelle seguenti misure annue:

Maggiore generale ispettore	L.	6000
Colonnelli	»	4500
Tenenti colonnelli	»	4000
Maggiori	»	3750
Capitani	»	3500
Tenenti	»	3000
Sottotenenti	»	2500
Marescialli di prima classe	»	2250
Marescialli di seconda classe	»	2000
Marescialli di terza classe	»	1750
Brigadieri	»	1500
Vicebrigadieri	»	1250
Guardie scelte	»	1000
Guardie raffermate	»	750

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 385. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 8 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, portante cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il rag. Romolo Volpini è nominato direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 39. — FERRARI

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
ED
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 del predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388;

Vista la determinazione con la quale il Ministero del tesoro ha designato il proprio rappresentante in seno alla stessa Segreteria;

Vista la nota n. 8943/6.G.A.63 del 12 luglio 1946, con cui il Ministero dell'industria e commercio ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta;

Vista la nota n. 4630/128 G. del 3 luglio 1946, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta:

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Segreteria del Comitato interministeriale con l'incarico di predisporre e curare gli atti occorrenti e gli adempimenti di competenza per l'esecuzione delle determinazioni adottate dal Comitato, nonchè di esaminare e riferire al Comitato stesso in merito alle proposte, richieste e domande avanzate da cooperative, enti, ditte e fornitori per ottenere concessioni, concorsi e contributi o le altre agevolazioni contemplate dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Art. 2.

A far parte della Segreteria di cui all'articolo precedente sono chiamati i signori:

1) dott. Francesco Bianco, designato dal Ministero del tesoro;

2) dott. Umberto Rinonapoli, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

3) dott. Vittorio Luraschi, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Potranno altresì essere chiamati a prestar servizio presso l'ufficio di Segreteria impiegati di questa o delle altre Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(3127)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1946.

Norme per i pagamenti inerenti all'applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 28 maggio 1945, n. 370 e 12 aprile 1946, n. 586, riguardanti le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
ED
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586;

Decretano:

Art. 1.

Le emissioni degli ordini di accreditamento a favore dell'Istituto Nazionale Commercio Estero (I.C.E.) previsti dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, e le relative erogazioni da parte dell'I.C.E. medesimo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale Commercio Estero, per quanto concerne le spese commerciali attinenti alle operazioni di importazione dei prodotti non alimentari nè medicinali forniti dai Governi Alleati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, chiede al Ministero dell'industria e commercio, con motivate domande, le anticipazioni presumibilmente occorrenti per far fronte ai fabbisogni delle spese stesse.

Il Ministero dell'industria e commercio, sui fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio ed in base agli elementi di cui al precedente comma, dispone la emissione dei relativi ordini di accreditamento.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale Commercio Estero, per quanto concerne le operazioni di esportazione delle merci verso i Paesi Alleati, effettuati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, chiede al Ministero del commercio con l'estero, con motivate domande, le anticipazioni presumibilmente occorrenti per far fronte ai pagamenti derivanti dalla esecuzione delle operazioni stesse.

Nelle domande predette devono essere indicati separatamente i fabbisogni rispettivamente riferibili al pagamento delle forniture ed a quello delle spese commerciali ad esse inerenti.

Il Ministero del commercio con l'estero sui fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio ed in base agli atti di cui ai precedenti commi, emette i relativi ordini di accreditamento.

Art. 4.

L'I.C.E. deve effettuare i prelevamenti sugli ordini di accreditamento previsti nei precedenti articoli 2 e 3, in relazione alle effettive occorrenze di cassa e provvedere immediatamente al versamento alla Banca d'Italia delle somme stesse in tre appositi conti correnti intestati all'I.C.E. medesimo e concernenti rispettivamente le spese della gestione importazione dei prodotti non alimentari nè medicinali, le forniture delle merci da esportare e le spese della gestione esportazione.

Art. 5.

La liquidazione delle somme dovute ai fornitori secondo i contratti concernenti i prodotti esportati, viene effettuata dall'I.C.E. che, con apposito ordinativo, dispone inoltre i pagamenti a carico del corrispondente conto corrente di cui all'articolo precedente. I pagamenti sono eseguiti dalla Banca d'Italia in base all'ordinativo dell'I.C.E. e su presentazione delle fatture e delle ricevute delle merci.

La liquidazione delle spese commerciali inerenti alle gestioni delle importazioni dei prodotti non alimentari nè medicinali e delle esportazioni, è effettuata dall'I.C.E. in base ai documenti dimostranti le spese e, per quelle a forfait, in base all'atto formale di autorizzazione.

Il relativo pagamento viene disposto dall'I.C.E. con apposito ordinativo ed eseguito dalla Banca d'Italia a carico dei corrispondenti conti correnti.

Per le spese che devono essere pagate direttamente dall'I.C.E. l'Ente è autorizzato ad effettuare prelevamenti mediante buoni emessi a proprio favore.

Le relative erogazioni devono essere contabilizzate nel rendiconto di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Alla fine di ogni mese la Banca d'Italia rimette all'I.C.E., le contabilità dei pagamenti eseguiti corredate dai documenti giustificativi.

L'I.C.E. riscontra la regolarità ed esattezza delle contabilità ed appone il proprio visto su ciascuna di esse.

Art. 7.

Per i prodotti non alimentari nè medicinali importati, e per le forniture concernenti le merci da esportare, contabilizzate a materia ed a valore, nonchè per le spese commerciali delle relative gestioni, l'I.C.E. compila trimestralmente separati rendiconti che, corredati della contabilità della Banca d'Italia e completati con la documentazione in possesso dell'I.C.E., vengono inviati ai Ministeri interessati per la revisione e l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti.

Le disponibilità residue sui conti correnti presso la Banca d'Italia, sono da considerare, agli effetti del rendiconto, come rimanenze di cassa giacenti presso l'ente delegato.

Art. 8.

I prodotti non alimentari nè medicinali importati e le merci acquistate per essere esportate, sono prese in consegna dall'I.C.E. a mezzo d'inventario analitico.

Ciascun inventario deve indicare:

a) la località in cui trovansi i prodotti;

b) la denominazione e descrizione di essi prodotti secondo la diversa loro natura e specie;

c) la quantità o numero dei prodotti secondo le varie specie;

d) il valore.

L'I.C.E. è responsabile dei beni comunque acquistati e presi in consegna fino a che non ne abbia ottenuto formale discarico amministrativo in relazione ai rendiconti di cui al precedente art. 7.

L'I.C.E. deve tenere regolari separate gestioni di magazzino atte a porre in evidenza il carico e lo scarico dei materiali in modo da potersi rilevare in ogni momento la rimanenza delle merci sia a quantità che a valore.

Art. 9.

Per prodotti non alimentari nè medicinali importati, l'I.C.E. compila e trasmette mensilmente alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio una situazione contabile nella quale devono essere indicati:

1) la denominazione, quantità e valore in lire italiane delle merci importate;

2) la denominazione, quantità e valore delle merci vendute;

3) la denominazione, quantità e valore delle rimanenze;

4) l'importo delle somme riscosse e l'ammontare di quelle versate allo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 586.

Art. 10.

Per le merci acquistate per essere esportate, l'I.C.E. compila e trasmette mensilmente alla Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero una situazione contabile nella quale devono essere indicati:

1) la denominazione, quantità e valore in lire italiane delle merci acquistate;

2) l'importo delle somme pagate.

Art. 11.

Con separate situazioni, l'I.C.E. comunica, sempre mensilmente, alle Ragionerie centrali delle Amministrazioni interessate, ripartendole a seconda della loro natura, le spese commerciali sostenute per le gestioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 12.

La vigilanza ed il controllo da parte del Ministero del tesoro previsti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, sono esercitate a mezzo di funzionari del predetto Ministero che devono vistare i buoni mod. 31-*bis* C.G. disposti sugli ordini di accreditamento emessi a favore dell'I.C.E.

I rendiconti concernenti le aperture di credito medesime, devono essere del pari muniti del visto di uno dei predetti funzionari.

Art. 13.

Il presente decreto deve essere registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(3126)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Norme di esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, concernente la utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, è fatto obbligo all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), di segnalare al Ministero del tesoro le richieste di acquisto di materiale residuato di guerra che le pervengano da Amministrazioni statali, perchè il detto Ministero possa, ove del caso, autorizzare la cessione del materiale richiesto senza il pagamento per contanti all'atto della consegna.

La autorizzazione può essere richiesta anche direttamente dalle Amministrazioni interessate al Ministero del tesoro.

L'autorizzazione concessa ad una determinata Amministrazione, deve intendersi valevole anche per eventuali successive richieste di acquisto di materiale residuato di guerra che fossero presentate all'A.R.A.R. dalla stessa Amministrazione.

Art. 2.

La consegna del materiale può essere effettuata dall'A.R.A.R. soltanto dopo che le sia pervenuta, oltre alla autorizzazione di cui al precedente art. 1, la dichiarazione del competente ufficio di ragioneria attestante l'assunzione dell'impegno per la somma occorrente al pagamento del materiale con la indicazione degli estremi dell'impegno.

Tale dichiarazione deve essere inviata dall'Amministrazione interessata all'A.R.A.R. ed al Ministero del tesoro contemporaneamente.

L'Amministrazione statale, che ha acquistato e ricevuto il materiale, deve nel più breve tempo possibile provvedere, nei modi prescritti, al relativo pagamento.

Art. 3.

Le istituzioni e le aziende pubbliche e private che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 131, intendano procedere ad acquisti di materiale residuato di guerra presso l'A.R.A.R. senza il pagamento per contanti, devono inoltrare al Ministero del tesoro apposita richiesta corredata da una dichiarazione di una Amministrazione statale, debitamente vistata dal rispettivo ufficio di ragioneria, attestante che esse vantano crediti liquidi ed esigibili verso la stessa Amministrazione in dipendenza di forniture, lavori, requisizioni o per altro titolo per importo pari o superiore al valore del materiale di cui si chiede l'acquisto.

Dalla attestazione dovranno risultare i seguenti elementi:

a) nominativo dell'istituzione od azienda creditrice;

b) titolo ed oggetto del credito (forniture, lavori, requisizioni, ecc.);

c) ammontare del credito;

d) dichiarazione che trattasi di credito liquido ed esigibile.

Dalla utilizzazione di cui al primo comma sono esclusi i crediti derivanti da forniture, lavori, requisizioni e prestazioni a favore delle forze armate germaniche posteriormente all'8 settembre 1943 ed a favore delle forze armate della pseudo repubblica sociale.

Art. 4.

Spetta al Ministro per il tesoro stabilire se in base all'attestazione di cui all'articolo che precede, possa essere autorizzata la cessione di materiale residuato di guerra all'istituzione od azienda richiedente e determinare l'importo fino a concorrenza del quale la cessione può essere fatta.

Ove venga concessa la autorizzazione il Ministero del tesoro provvede direttamente a darne comunicazione all'A.R.A.R. per gli adempimenti di sua competenza, inviandone altresì copia all'Amministrazione debitrice.

Fino a quando non sia data comunicazione dell'autorizzazione concessa, non potrà essere assunto nessun impegno dall'A.R.A.R. nei confronti degli interessati per la cessione del materiale.

L'autorizzazione da redigersi nei termini che saranno concordati tra il Ministero del tesoro e l'A.R.A.R. non può essere ceduta ad altre istituzioni o ad altre aziende pubbliche e private.

Ove la istituzione od azienda interessata intenda rinunziare alla autorizzazione suddetta, la relativa rinunzia sarà operativa solo dopo che il Ministero del tesoro ne abbia dato atto con apposita comunicazione scritta, da inviare per conoscenza all'A.R.A.R. ed alla Amministrazione statale debitrice.

Art. 5.

L'autorizzazione concessa a favore di una determinata istituzione od azienda pubblica o privata non fa sorgere nella istituzione od azienda nessun diritto ad ottenere la cessione del materiale.

Ove l'A.R.A.R. ritenga di poter procedere alla vendita ed alla consegna del materiale predetto, la relativa operazione verrà effettuata alle stesse condizioni stabilite per le altre vendite rimanendo escluso qualsiasi diritto a trattamenti preferenziali per l'istituzione, la ditta o l'azienda a cui favore venne concessa l'autorizzazione.

Le condizioni della vendita ed il prezzo di cessione rientrano nell'esclusiva competenza dell'A.R.A.R. e sono stabiliti sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 6.

Per la regolazione finanziaria delle operazioni di vendita per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 4, il prezzo del materiale ceduto deve andare ad escomputo del credito vantato dall'acquirente verso l'Amministrazione statale debitrice.

Le istituzioni ed aziende pubbliche e private acquirenti devono pertanto rilasciare all'A.R.A.R., all'atto della consegna dei materiali, una regolare ricevuta con la indicazione della specie ed importo del materiale acquistato.

Copia di tale ricevuta e dell'atto di vendita deve essere inviata, a cura dell'A.R.A.R., all'Amministrazione statale debitrice.

Art. 7.

L'Amministrazione statale debitrice, in base alla autorizzazione ed alle copie dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede, provvede a corrispondere direttamente all'A.R.A.R. l'importo del materiale venduto e dispone il versamento all'acquirente della eventuale rimanenza del credito.

All'ordine di pagamento a favore dell'A.R.A.R. deve essere allegata copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e copia dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede.

Art. 8.

Gli atti di cessione, di pignoramento, sequestro, ecc., afferenti ai crediti vantati dalle istituzioni od aziende pubbliche e private verso una Amministrazione statale che sono utilizzati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto per la cessione da parte dell'A.R.A.R. di materiale residuato di guerra, possono esplicare efficacia solo dopo che sia attuata la regolazione finan-

ziaria di cui all'art. 7 e nei limiti in cui per effetto di tale regolazione l'Amministrazione statale risulti ancora debitrice.

Ove intervenga da parte della istituzione od azienda interessata rinunzia scritta alla richiesta ed all'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, gli atti ed impedimenti dei quali è cenno nel comma precedente riprenderanno i loro effetti dal momento in cui il Ministero del tesoro, intesa l'Amministrazione statale debitrice, abbia preso atto della rinuncia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(3125)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Trasferimento della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova, da Novi Ligure a Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, concernente il trasferimento a Novi Ligure della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Considerato che sono cessati i motivi che determinarono detto trasferimento;

Decreta:

La Conservatoria dei registri immobiliari di Genova è trasferita da Novi Ligure a Genova, con effetto dal 21 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

98ª Estrazione di cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 7 novembre 1946, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in via Goito, 4, avranno inizio le operazioni relative alla 98ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 23.856 cartelle del capitale nominale complessivo di L. 4.771.200.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il direttore generale: PALLESTRINI

(3128)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato,

Visto il regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo *B* per il personale di cassa della Tesoreria centrale e della Zecca;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo, che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per quattro posti nel grado iniziale del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca. A tale concorso non sono ammesse le donne.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, all'autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro, che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per

esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione, di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita da un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), di cui al presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre del candidato; oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità, dovranno fare risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi; avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio.

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*), di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o, in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge [illegible] dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica - algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principî di economia politica;

2) principî di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(3116)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo *B* per il personale di cassa della Tesoreria centrale e della Zecca;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione, agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 138, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo, che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato, ai sensi del regio decreto 6 gen-

naio 1942, n. 27, per sette posti nel grado iniziale del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale per i biglietti di Stato e della Zecca;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1939, 30 maggio 1941 e 2 novembre 1941 concernenti i concorsi indetti, rispettivamente, a cinque posti ed a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946 concernente il concorso indetto a quattro posti di volontario nel predetto ruolo di gruppo *B* del personale di cassa;

Decreta:

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a sette posti di volontario — nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca — corrispondenti alla metà dei posti accantonati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27; a tale concorso non sono ammesse le donne.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro, che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), di cui al presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla compente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato; oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità, dovranno fare risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B*, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, senza conseguirvi la idoneità, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*), di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o, in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca (gruppo *B*), e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a vice cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Aritmetica algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.
2. Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1. Principî di economia politica.
2. Principî di scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile.
2. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro.
3. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
4. Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(3117)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 207, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto-legge 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per 43 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di quattro posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), del presente articolo, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, debitamente regolarizzato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente n. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*), in qualunque categoria d'invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nonchè nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo *C*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815 elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia in facoltà del candidato.

Roma, addì 15 agosto 1946

(3118) *Il Ministro* CORBINO

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione, agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per 75 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 31 gennaio 1941, 30 maggio 1941, 2 novembre 1941 e 6 marzo 1942, concernenti i concorsi indetti, rispettivamente a 75 ed a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946 concernente il concorso indetto a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel predetto ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, corrispondenti alla metà dei posti accantonati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne che abbiano i requisiti per esservi ammesse per non più di sette posti, sempreché si trovino nelle condizioni di cui ai citati regio decreto n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a

raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*), in qualunque categoria d'invalidità rientrino dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*), di cui al citato art. 4 o in mancanza agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipen-

senza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nonchè del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo C) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815 elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia in facoltà del candidato.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(3119)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.